

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25174 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udiienza: 15/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MICELLI SALVATORE nato a BRINDISI il 03/07/1984

avverso l'ordinanza del 3/1/2019 del Tribunale di Taranto

udita la relazione svolta dal **Consigliere Sergio Di Paola**

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore Avv. Antonino Margani, in sostituzione dell'Avv. Nicola Lonoce, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza in data 3 gennaio 2019, rigettava l'istanza di riesame proposta da Micelli Salvatore, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Taranto che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere, finalizzata a commettere una serie di delitti contro il patrimonio (truffe aggravate), e di truffa aggravata ex art. 640 *bis* cod. pen.

2. I fatti contestati riguardavano plurimi episodi di truffe, realizzate prospettando agli enti pubblici regionali iniziative dirette all'occupazione femminile, a fronte di attività e rapporti di lavoro inesistenti, facendo ricorso anche a documentazioni false, presentando le domande per conseguire le erogazioni pubbliche che, una volta percepite, venivano o immediatamente



distratte e utilizzate personalmente dagli indagati, ovvero rivolte a beneficio di terzi soggetti.

3.1. Propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, in riferimento agli artt. 416 e 640 *bis* cod. pen., 273 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era meramente apparente la motivazione con cui il Tribunale aveva riconosciuto la gravità indiziaria in ordine alla contestazione cautelare del delitto associativo, avendo richiamato gli esiti di attività di perquisizione, e conseguente sequestro, operate a carico di altre indagate (ritenute partecipi del sodalizio per la particolare pregnanza della documentazione sequestrata, indicativa della predisposizione di una struttura dedita alla consumazione delle truffe contestate), non legate da alcun rapporto con il Micelli, e mancando anche nella documentazione sequestrata alcun elemento di collegamento tra le indagate e il Micelli. Inoltre, risultavano contraddittorie e manifestamente illogiche le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per dimostrare la condotta di partecipazione al sodalizio, riferendo solo di circostanze (l'interessamento all'esito degli accertamenti amministrativi svolti nei confronti di un'azienda riferibile ad una delle indagate, riconosciute come responsabili del delitto associativo; l'aver svolto attività di consulente a favore di una società che aveva versato, senza alcuna valida causale, un ingente somma di denaro ad altra indagata ritenuta partecipe del sodalizio) che non possedevano il necessario carattere di gravità (l'interessamento sarebbe dimostrato da un verbale, oggetto di contestazione di falsità nell'ambito del medesimo procedimento a carico di altri indagati; l'attività di consulente era riferita ad una società per cui non era stato accertato alcun episodio di indebita percezione di pubbliche erogazioni).

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al profilo della valutazione delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata aveva affermato l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione con motivazione meramente apparente, non avendo valutato né il consistente lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati e l'epoca di emissione dell'ordinanza (circa 5 anni), né la cessazione dell'attività professionale svolta durante la commissione dei reati (come dichiarato dall'indagato nel suo interrogatorio), né l'insussistenza di ulteriori condotte di reato ascritte all'indagato; anche il richiamo a informazioni desunte da atti di p.g. risultava del tutto generico e sfornito di concreti riferimenti, quanto alla reiterazione di condotte criminose (non essendo sufficiente neppure il richiamo ad una recente denuncia per il reato di cui all'art.

374 bis cod. pen. in favore di un soggetto contiguo a circuiti criminali, avendo ammesso l'indagato di aver egli stesso segnalato la fittizia assunzione in favore di costui, ottenuta dall'interessato mediante pressioni sul Micelli). Allo stesso modo, era del tutto assertiva la motivazione con cui era stata affermata l'adeguatezza della sola custodia in carcere, quale mezzo per contrastare il pericolo di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha riconosciuto il carattere di gravità indiziaria in relazione agli elementi che dovrebbero fondare il giudizio di qualificata probabilità di condanna dell'indagato in relazione alla contestazione di cui all'art. 416 cod. pen., è priva di riferimenti sia alla specificità degli elementi indiziari sia, ancor prima, all'attribuzione all'indagato di un ruolo definito nell'ambito del sodalizio o, comunque, dell'indicazione del contributo in concreto fornito dal Micelli a quell'associazione.

Il Tribunale, al di là del generico riferimento alla reiterazione delle condotte di fraudolente percezioni delle erogazioni pubbliche, non ha indicato né gli indici sintomatici dell'esistenza di un accordo indeterminato tra più soggetti, finalizzato a compiere quei reati, di cui fosse partecipe il Micelli, né le modalità con cui quel programma si era realizzato attraverso un apparato organizzato e con la dotazione, pur se minima, di mezzi e persone per realizzare il programma criminale. Inoltre, nessuna indicazione consente di individuare quale forma di contributo al sodalizio oggetto di contestazione sarebbe stata assicurata dal Micelli, restando del tutto vaghe e generiche le affermazioni relative a singole occasionali relazioni tra il Micelli e altre indagate, cui l'ordinanza attribuisce con certezza il ruolo di partecipi al sodalizio.

Allo stesso modo, il giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura in concreto da applicare risulta manifestamente illogico, poiché pur mancando elementi specifici in grado di attestare la capacità del ricorrente di realizzare nuove attività delittuose, sia in forma associata che con aggressione del patrimonio altrui, il Tribunale ha ritenuto che la reiterazione e la gravità delle condotte fossero elementi in grado di dimostrare un'inclinazione a delinquere che neutralizzava il dato obiettivo del consistente arco temporale intercorso tra la cessazione delle condotte criminose e il momento di emissione dell'ordinanza applicativa della misura; egualmente viziata la motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare, affidata a affermazioni generiche e prive di collegamenti conferenti rispetto alle modalità

dei fatti e alla personalità dell'indagato, tali da giustificare l'esclusione di ogni misura diversa da quella della custodia in carcere come adeguata nel garantire le esigenze di cautela.

L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto, per nuovo esame in relazione sia al profilo della gravità indiziaria, relativamente alla contestazione cautelare di cui al capo A), sia al giudizio sulle esigenze cautelari.

2. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell' istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, sezione per il riesame delle misure coercitive.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 15/5/2019

Il Consigliere Estensore
Sergio Di Paola



Il Presidente
Domenico Gallo



RECORDE